

>>>> **diritti e istituzioni**

Governo contro Corte dei conti: la distorsione dei controlli

>>>> **Giuseppe Beato**

È difficile analizzare ed estrarre elementi di valutazione solidi e condivisibili da una vicenda “calda” e in piena evoluzione quale il dissidio in corso fra l’attuale Governo e la Corte dei Conti, senza rischiare di incorrere in forme poco equilibrate di “tifo”.

L’approccio giusto pare quello orientato a un’idea di tutela complessiva delle massime istituzioni repubblicane e della loro alta funzione pubblica. Da una parte, al governo – qualunque governo – vanno riconosciute e difese le prerogative di attuazione del programma politico previsto e in corso di adozione, sempre dentro le garanzie costituzionali della fiducia dei due rami del Parlamento e della connessa potestà legislativa. Dall’altra parte, alla Corte dei Conti, organo costituzionale con funzioni ausiliarie del Governo e del Parlamento (art. 100) e giurisdizionali (art. 103) nelle materie di contabilità pubblica, vanno riconosciute le prerogative di tutela indipendente degli equilibri finanziari e della correttezza delle azioni poste in campo da tutti i soggetti che gestiscono il denaro pubblico.

Dentro la dimensione delle funzioni svolte c’è la materia dei rapporti reciproci fra organi costituzionali, che si esplicita nell’esercizio delle prerogative costituzionali a ciascuno assegnate: nel caso specifico è pure in gioco la funzione legislativa svolta dal Parlamento che ha potestà di regolare la struttura e l’operatività della Corte dei Conti; per quest’ultima è in campo l’esercizio, non solo della funzione giurisdizionale, ma anche del controllo preventivo svolto nei confronti di atti del Governo¹.

Proprio l’esercizio reciproco di questi poteri istituzionali si è manifestato recentemente con due atti che, sotto una coltre disottile prospettazioni giuridiche, vanno letti, in modo malizioso ma non inverosimile, come atti di reciproca radicale oggettiva ostilità: 1) la pronuncia del 27 novembre 2025 della Corte dei conti ha bocciato la delibera con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) aveva dato il via libera al progetto definitivo di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina²; 2) La Legge numero 1 del 7 gennaio 2026 recante “*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*”.

I due atti, peraltro, costituiscono episodi successivi a un contrasto già conclamatosi anni prima in occasione di altra pronuncia della Corte, in sede di “controllo concomitante”, sui ritardi del governo nell’attuazione di un progetto contenuto nel PNRR³. Viene da evocare, osservando i contenuti e gli effetti di questi due atti, l’enorme diversità rispetto a situazioni consimili in cui la democrazia statunitense regola i rapporti reciproci fra organi federali utilizzando il principio del *check and balance*: lì gli effetti attesi nell’emanazione di atti rivolti ad altri organi istituzionali sono finalizzati al rispetto di un principio di correzione/tutela di provvedimenti adottati da

¹ Previste dall’articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

² Il testo della delibera del 27 novembre 2025 di ricusazione del visto di registrazione da parte della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato è all’indirizzo web <https://www.corteconti.it/Download?id=bf448b71-91f0-4957-914d-0bd4dc0f0030>

³ Ci si permette di richiamare una ricostruzione di quella vicenda in G. Beato “*Governo e Corte dei conti tra scontri e occasioni mancate*” su questa rivista, n. 7/8 di luglio/agosto 2023.

altri organi, per una migliore definizione dei confini dell'esercizio delle funzioni a ciascuno spettanti. Qui da noi, i due atti sopra richiamati, lungi dall'usare l'arma del fioretto, mirano entrambi al cuore delle funzioni svolte dall'altro organo. Non si analizzerà nel prosieguo la pronuncia della Corte dei conti sul ponte sullo stretto di Messina, fondamentalmente perché ci si dovrebbe cimentare in argomentazioni giuridiche – favorevoli o contrarie – fondate sull'acrobazia del cavillo. Invece, in questo caso, sono gli effetti finali di quella pronuncia che vanno posti sotto attenzione: non vi è giurista che possa negare che l'interpretazione della legge può sempre e comunque dare adito a un'interpretazione estensiva o restrittiva, con le infinite variazioni di gamma poste in essere da interpreti che sappiano pattinare in un largo spettro di possibili melodie.

Il colpo più duro al concetto stesso di tutela delle pubbliche amministrazioni dal danno e la mala gestione

Nel caso della pronuncia della Corte – nel contesto di una larghissima messe di leggi in gioco per quella questione – è prevalsa una linea interpretativa che ha portato alla ricusazione dell'atto governativo. Poiché non si ha motivo in linea di principio di dubitare della retta coscienza dei magistrati della Sezione centrale di controllo della Corte, rimane l'osservazione incontrovertibile che gli effetti di quella pronuncia non sono di tipo ordinario, perché il ponte sullo stretto di Messina è oggetto di decennali infuocate polemiche.

Altrettanto incontrovertibile appare il fatto che essi siano stati coscienti che quella pronuncia avrebbe avuto un impatto politico ben superiore a gli effetti di una normale valutazione sulla legittimità di un atto governativo. La decisione, in tale contesto straordinario, di procedere predisponendo un atto interpretativo così come da loro disposto è cosa che riguarda la loro coscienza e linea di deontologia.

Rimane il fatto che è impossibile che essi non conoscessero *a priori* gli effetti politici di ciò che hanno ritenuto di deliberare: la cancellazione o il sicuro ritardo sul filo della fine della legislatura di un progetto centrale curato dal governo in carica. Sull'altro versante, consistente negli atti rivolti alle prerogative istituzionali della Corte dei conti, gli effetti della legge n. 1 del 7 gennaio 2026 – approvata sulla proposta iniziale dell'onorevole Tommaso Foti, quindi formalmente non a seguito



di un disegno di legge governativo⁴ – sono di rilevanza decisiva perché investono, insieme alle funzioni della Corte, il sistema di tutele poste a presidio di interessi generali della collettività, legati al corretto utilizzo delle risorse finanziarie affidate alle migliaia di soggetti politici e amministrativi che gestiscono la spesa pubblica nei ministeri e in tutto il territorio nazionale.

Anche qui lasciando il campo a ulteriori e più puntuali osservazioni in punta di diritto sulle incongruenze del dettato legislativo⁵, vale concentrarsi sulle disposizioni che incidono più in profondità e modificano l'ambito giurisdizionale in cui potrà operare la Corte sugli atti e i comportamenti degli amministratori pubblici che arrechino un danno finanziario all'Erario.

La legge ridefinisce per l'ennesima volta i confini del requisito della "colpa grave" nel senso di limitarla – o di volerla limitare – al solo contenuto dei provvedimenti, tralasciando del tutto l'attenzione sui comportamenti che, pur senza tradursi in atti formali, possono determinare un danno erariale⁶.

⁴ Sono in molti a ritenere che la proposta di legge AC n. 1621/2023 sia stata ispirata direttamente dal Governo, del quale del resto l'onorevole Foti ricopre la carica di Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione. Non esistono dubbi, peraltro, che la legge che ne è scaturita sia frutto della volontà della stessa maggioranza parlamentare che esprime il Governo in carica.

⁵ Si veda fra gli altri di L. Caso "la (ennesima) riforma della Corte dei conti (legge n. 1/2026)" dal volume "La corte dei conti. Storia, missione e prospettive della più antica magistratura italiana" per la LUISS University Press, 2026. Il testo integrale all'indirizzo web <https://www.astrid-online.it/static/upload/sagg/saggi-luigi-caso.pdf>.

⁶ Si veda meglio L. Caso, cit., pp 26/30.

La poderosa e minuziosa produzione legislativa di incisi e di deroghe sul punto ha inteso sicuramente sostituire l'avvenuta eliminazione della sospensiva della responsabilità per colpa grave, introdotta da una legge dell'anno 2020⁷, in diversa temperie politica ma in identica conformazione degli assetti ordinamentali, con speciale riferimento agli enti territoriali italiani: con la riduzione della responsabilità per danno ai soli comportamenti dolosi, non si voleva "proteggere" solo i dirigenti pubblici dalla "paura dalla firma"⁸, ma erano in campo i ben più protetti interessi del ceto politico locale che, in barba al tanto celebrato principio di distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione manageriale, mettono frequentemente mano ai provvedimenti di appalto e di concessione emanati da Comuni e Province. Prova ne sia che, nella nuova confezione del dispositivo, figura un'arzilogolata esclusione di responsabilità: *"nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso"*⁹.

La traduzione in linguaggio comprensibile è che i politici locali non rispondono di atti e provvedimenti sui quali non figurino osservazioni contrarie da parte della dirigenza dell'ente (da loro quasi sempre nominata); alla quale dirigenza, tuttavia – si deduce facilmente – può essere invece addossata l'eventuale responsabilità erariale per danno.

Da questo, come da altri elementi di valutazione esposti di seguito, si può dedurre che la nuova configurazione istituzionale prevista per la Corte dei conti non sia figlia semplicemente di un "dissidio Governo-Corte", ma abbia registi e progenitori vari.

Il colpo più duro al concetto stesso di tutela delle pubbliche amministrazioni dal danno e la *mala gestio* che possono arrecare atti e comportamenti di dirigenti e amministratori si trova nel punto della legge che ha per oggetto il "potere di riduzione" del risarcimento del danno nel giudizio di responsabilità erariale: il contenuto del dispositivo equivoca fra il concetto di "riduzione" e quello di "determinazione".

Mentre l'atto di riduzione interviene a valle determinazione del danno e sulla scorta di valutazioni in ordine alle condizioni oggettive personali del responsabile ovvero ad altri elementi oggettivi inerenti all'illecito erariale, il nuovo articolo 1, comma 1-octies, della legge 20 del 1994 impone una determinazione del danno – erroneamente qualificata come "potere di riduzione" – pari al 70% dell'importo calcolato del danno stesso, comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda che il responsabile percepiva nell'anno d'inizio della condotta lesiva¹⁰. Siamo in presenza di una disposizione che vanifica il potere stesso di tutela del risarcimento dei cittadini per i danni cagionati, da più di un secolo affidato alla Corte dei conti.

Quale amministratore o dirigente avvertirà più, da adesso in poi, il peso del timore di dover restituire somme nell'ordine di milioni di euro dolosamente o colpevolmente utilizzate in danno dell'Erario, quando il massimo della pena risarcitoria attribuibile è pari al doppio del suo stipendio annuale? La funzione di deterrenza e di garanzia precedentemente attribuita dall'ordinamento ai giudizi per responsabilità erariale viene così irrimediabilmente dissolta.

Sarebbe stato sufficiente, in una visione più equanime e serena degli interessi dei soggetti in campo, la disposizione pure presente nel testo della nuova legge che impone a *"chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti"* l'obbligo di *"stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave"*¹¹.

⁷ L'articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 limitò l'azione di responsabilità erariale ai soli casi di danno conseguente a una condotta dolosa. La disposizione è rimasta in vigore fino al 31 dicembre dello scorso anno 2025, in conseguenza della Sentenza n. 132 del 2024 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato costituzionalmente legittimo il cosiddetto "scudo erariale", solo come misura eccezionale e provvisoria.

⁸ Gustose e ineccepibili le considerazioni del magistrato della Corte dei conti Vito Tenore che, in relazione al concetto di "paura della firma", "fatica dell'amministrare", osserva che esse sono assiomi indimostrati, frutto di dialoghi conviviali e lanci comunicativi da talk show televisivi, senza alcun supporto di elementi di configurazione e analisi "documentalmente e scientificamente provati o provabili". Vedi in "La 'paura della firma' e 'la fatica dell'amministrare' tra mito e realtà: categorie reali o mera giustificazione per l'impunità normativa degli amministratori pubblici? Dalla 'corte dei conti' alla 'corte degli sconti'", su rivista della Corte dei conti n. 1/2025, all'indirizzo web <https://www.corteconti.it/Download?id=cc764b76-d667-4cca-9837-05fabecd541f>.

⁹ Questo il nuovo dispositivo che integra l'articolo 1-ter della legge n. 20/1994.

¹⁰ Il testo integrale della disposizione in questione è il seguente: *"Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva"*.

¹¹ Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7) della legge n. 1/2026.

Questa disposizione consentirebbe, da sola, di contemperare gli interessi della collettività mirati al risarcimento del danno provocato, la tutela dell'amministratore in caso sia chiamato a rispondere per un danno procurato per colpa grave e, infine, avrebbe lasciata intatta la benefica efficacia di garanzia rappresentata da un giudizio per responsabilità erariale, serio e non depotenziato, affidato alla Corte. Il fatto che tale disposizione sia stata contornata da una congerie di altre disposizioni tese a vanificare l'idea stessa di responsabilità per danno denota, a parere di chi scrive, l'effetto punitivo nei confronti della Corte che si è inteso provocare con l'approvazione di quelle norme.

Non soddisfatto degli effetti dissolutori sul giudizio per responsabilità per danni all'Erario, il Parlamento ha ritenuto di rivolgere la propria potestà regolatoria verso il centro stesso della vita istituzionale della Corte dei conti: l'articolo 3 della legge n. 1/2024 dispone una *“delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti”*.

Un commento terra terra di questo articolo potrebbe essere che il Governo in carica ha delegato a sé stesso, attraverso la proposta di legge di un suo ministro e la successiva approvazione ottenuta con la sua maggioranza parlamentare, di disporre delle funzioni istituzionali di un altro organo costituzionale: brutto a scriversi, ma non lontano dalla realtà politica di quanto accaduto.

Con le disposizioni di quell'articolo s'intende promuovere la *“riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza”*. Quali sono le linee direttrici di tale delega? Ecco le più significative: *“sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte”*; *“in ogni sede territoriale...una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali”*; *“la funzione requirente presso la Corte dei conti”* articolata *“in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un vice-procuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale”*; disciplina dei *“poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali”*; *“prevedere, a tal fine, che il procuratore generale possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale”*; che *“possa disporre del potere di avocazione delle*

istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale”; *“in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale”*.

La Corte dei conti merita tutto questo?
Assolutamente no, come non lo meritano
tutti i cittadini amanti del principio
della separazione dei poteri
e dell'indipendenza dei magistrati.

Con riferimento speciale ai poteri del Procuratore generale della Corte dei conti, si tratta evidentemente di misure di accentramento radicale dei processi più delicati di istruttoria e di giudizio di responsabilità, finora gestiti dai magistrati delle sedi regionali della Corte dei Conti; un chiaro esautoramento di potere di questi ultimi che lede i principi di indipendenza che tutelano la persona di ciascun magistrato contabile. Ma chi nomina il Procuratore generale della Corte dei conti? Ohibò, ma è il Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio, dopo deliberazione dello stesso¹²! Per chi non ravvisasse ancora tutti i crismi di una funzione giurisdizionale avocata dal potere politico sarà sufficiente leggere la sublime disposizione di chiusura presente nell'articolo di delega: *“prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale”*; quanto a dire che per le massime cariche della Corte dei conti viene introdotto un elemento di precarietà istituzionale per un organismo indipendente della Repubblica e che tale limite di durata vale anche per il Procuratore generale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, non può non godere del requisito dell'inamovibilità riconosciuto ai magistrati dalla Costituzione. I padri costituenti si rivoltano nelle loro tombe al cospetto di una siffatta disposizione di legge.

¹² Il Procuratore generale della Corte oggi in carica, dr. Pio Silvestri, è stato nominato con D.P.R. 3 gennaio 2024, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.



La Corte dei conti merita tutto questo? Assolutamente no, come non lo meritano tutti i cittadini amanti del principio della separazione dei poteri e dell'indipendenza dei magistrati. Eppure, a ben vedere, negli esiti presenti delle funzionalità attribuite alla Corte si possono ravvedere anche elementi di "responsabilità storica" condivisa fra i governi succedutisi in questi ultimi trent'anni e una certa cultura giuridica monocorde presente da sempre nei magistrati contabili. Ci si riferisce precisamente alla regolazione e gestione delle funzioni cosiddette "referenti" della Corte, considerate dai più come meno importanti rispetto alle altre funzioni giurisdizionale, requirente, di controllo e consultiva. Si dimentica così che la funzione referente è considerata dalla Costituzione allo stesso livello d'importanza della funzione giurisdizionale attribuita dall'articolo 103: coesiste, infatti, la disposizione di cui all'articolo 100, riguardante le funzioni di *"controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria"* in ordine alla quale la Corte *"riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito"*. In un suo precedente articolo pubblicato su questa rivista, chi scrive ha inteso illustrare come questa illuminata prescrizione metteva il nostro Ordinamento sullo stesso livello di modernità di altri Stati occidentali¹³.

In altri Paesi si fa un uso sistematico del prezioso supporto di autorità indipendenti che riportano ad apposite commissioni parlamentari in ordine all'andamento dell'attività delle pubbliche amministrazioni; le ultime riforme in ordine di tempo hanno valorizzato in quei sistemi questa funzione, conferendo la specifica competenza di valutare le *performance* delle amministrazioni pubbliche da quest'ultime certificate attraverso indicatori di chiara comprensibilità.¹⁴ Le valutazioni tecniche delle autorità indipendenti vengono oggi rimesse ai parlamenti in occasione dell'esame dei disegni di legge di bilancio. Questo dunque il livello delle funzioni referenti al Parlamento che dovrebbe avere e che non ha la Corte dei conti italiana. Sulla mancata e mancante effettività della funzione referente della Corte dei conti grava uno dei "canoni" più classici della prassi legislativa del nostro Paese: all'enunciazione di un principio generale di condotta segue spesso una sequenza di atti (e misfatti) che ne vanificano l'effettività. E' il caso dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 dell'anno 1994 che ridisegnò le funzioni di controllo della Corte. Quella disposizione configurava esaurientemente la funzione di controllo successivo a beneficio del Parlamento italiano: *"La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo*

¹³ Cfr. G. Beato "La Corte dei conti e l'eterno ritorno" su questa rivista al numero 3 del marzo 2025

¹⁴ Ci si riferisce in particolare agli Stati Uniti, con i poteri del *Government Accountability Office* (Gao), al Regno Unito, con i poteri del *National Accountability Office* (NAO) e alla Francia con i poteri della loro *Courdescomptes*.

sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti¹⁵.

Quella disposizione fu fortemente voluta da una minoranza di soggetti e trovò spazio legislativo per la fortunata combinazione di un ministro delle Funzioni Pubbliche, Sabino Cassese, e di una compagine della Corte, il presidente Giuseppe Carbone, il presidente di sezione Manin Carabba e l'allora consigliere Gaetano D'Auria i quali, praticamente soli, trovarono la fiera e agguerrita opposizione della maggioranza dei colleghi magistrati, agli occhi dei quali qualunque attribuzione di funzioni esulasse dalla materia strettamente giurisdizionale e di esame giuridico appariva come una *diminutio* di rango¹⁵.

Sulla resistenza alla funzione referente, protrattasi nei decenni e tuttora imperante, si esprime esaurientemente Gaetano D'Auria, significando anche che le responsabilità per la dismissione di questa fondamentale funzione di controllo della burocrazia era da attribuire in parti eguali alle resistenze interne della Corte e all'atteggiamento prevalente di tutti i ceti politici fino ad oggi avvicendatisi in Parlamento: «...le commissioni parlamentari o consiliari competenti per materia raramente dedicano qualche considerazione ai report ricevuti dalla Corte; i quali vengono, perciò, semplicemente confinati fra i numerosi documenti a disposizione dei deputati o dei consiglieri regionali.... Il nodo del problema sembra risiedere nell'assenza di un continuum fra l'elaborazione dei report di controllo da parte della Corte e la loro assunzione, da parte delle commissioni parlamentari o consiliari, come documenti sui quali debba aprirsi un confronto con i responsabili politici delle amministrazioni in ordine alle inefficienze e alle disfunzioni riscontrate dalla Corte nelle gestioni esaminate...

Questo circuito è rimasto, però, strutturalmente inattivo. Le cause sono molteplici: il disinteresse del Parlamento (e delle altre assemblee rappresentative) per il controllo sull'esecu-

zione amministrativa delle leggi, la «difesa preventiva» che i partiti di maggioranza sono portati a fare dell'operato dei governi, l'insufficienza dei meccanismi di sindacato parlamentare sull'attività dei ministri, mancando — ad esempio — un'istituzione come il Public Accounts Committee del Parlamento inglese, che tiene costantemente sotto osservazione l'attività di spesa delle amministrazioni, in base alle inquiries del National Audit Office e chiamando gli amministratori (politici e funzionari) a rispondere delle loro gestioni... La resistenza dei controllori ad accettare — pur a distanza di molti anni — il modello di controllo introdotto nel 1994. La circostanza che i controlli successivi non fossero circoscritti a verifiche di legalità di atti amministrativi, ma richiedessero l'applicazione di scienze e tecniche non giuridiche, in relazione ai diversi ambiti materiali dell'attività amministrativa, comportava che essi non potessero essere egemonizzati da magistrati con competenze essenzialmente giuridiche. Sarebbe stato necessario, perciò, che la Corte dei conti venisse arricchita di professionalità ulteriori rispetto a quelle di cui disponeva; ma, ancor oggi, le resistenze corporative sovrastano le esigenze istituzionali¹⁶. L'omissione dell'uso delle funzioni referenti della Corte è ancora più grave se consideriamo che sono previsti per legge degli indicatori di performance sul «bilancio per missioni e programmi», modalità quest'ultima che l'ordinamento italiano ha mutuato dalla LOLF francese¹⁷, la quale, a propria volta, prevede specifiche funzioni di valutazione per la propria *Courdes Comptes*.

La spiacevole condizione in cui si trova la Corte dei conti — questa la conclusione di chi scrive — appare determinata non solo in relazione alle pessime modalità con cui si sviluppa il dissidio istituzionale attualmente in corso. Forse un atteggiamento professionale meno rinchiuso nelle sole tecnicistiche giuridiche e più aperto alle novità avrebbe conferito alla Corte un'immagine più «amichevole» di quella che piace attribuirle alla demagogia prevalente. Essa, comunque, rimane un presidio fondamentale di controllo degli equilibri finanziari e dei comportamenti virtuosi attesi dalle amministrazioni centrali, dalle regioni e dagli enti locali della Repubblica e non è costituzionalmente lecito ledere l'insieme delle prerogative ad essa attribuite. Tuttavia, sarà saggio anche evitare sempre e comunque la «distorsione dei controlli», non solo dove il genitivo «dei controlli» è subito in modalità oggettiva, ma anche quando è agito in modalità soggettiva. *Intelligenti pauca*.

¹⁶ Cfr. G. D'Auria: «Le mutazioni dei controlli amministrativi e la Corte dei Conti: a un quarto di secolo da una storica Riforma» su Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 3/2019.

¹⁷ Si tratta della legge n. 196 dell'anno 2009 che prevede modalità di esame dei disegni di bilancio preventivo dello Stato basate sulla valutazione delle performance certificate per i vari ministeri, sull'esatta falsariga della *Loi organique relative aux lois de finances* — LOLF — promulgata in Francia nell'anno 2001.

¹⁵ Gaetano D'Auria racconta che addirittura fu effettuata una denuncia la Presidente della Corte per abuso d'ufficio. Vedilo in «Manin Carabba alla Corte dei conti» su Rivista Giuridica del Mezzogiorno, n. 4 del 2022 — Il Mulino.